SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

14 maggio 2002 *

Nella causa T-80/00,

Associação Comercial de Aveiro, con sede in Aveiro (Portogallo), rappresentata dagli avv.ti J. Amaral e Almeida e B. Diniz de Ayala, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. H. Speyart e M. França, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 1999, C(99) 3684, recante riduzione del contributo del Fondo sociale europeo erogato nell'ambito del progetto n. 890365/P 1 all'Associação Comercial de Aveiro,

* Lingua processuale: il portoghese.

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. J.D. Cooke, presidente, e R. García-Valdecasas e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

cancelliere: J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell'11 dicembre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1 La decisione del Consiglio 17 ottobre 1983, 83/516/CEE, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289, pag. 38), prevede, all'art. 1, n. 2, lett. a), che il Fondo sociale europeo (in prosieguo: il «FSE») partecipa al finanziamento di azioni di formazione professionale.

2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, concernente l'applicazione della decisione 83/516 (GU L 289, pag. 1), enumera, all'art. 1, le spese che possono beneficiare del contributo del FSE, in particolare quelle relative alle azioni di formazione professionale.

3 Secondo l'art. 5, n. 1, del regolamento n. 2950/83, l'approvazione di una domanda di finanziamento da parte del FSE comporta il versamento, alla data prevista per l'inizio delle azioni, di un anticipo del 50% del contributo concesso. Ai sensi del n. 4 dello stesso articolo, le domande di pagamento del saldo contengono una relazione particolareggiata sul contenuto, i risultati e gli aspetti finanziari dell'azione considerata. Lo Stato membro certifica l'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento.

4 A termini dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, qualora il contributo del FSE non sia utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, la Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni. Il n. 2 dello stesso articolo precisa che le somme versate che non sono state utilizzate alle condizioni fissate dalla decisione di approvazione vengono recuperate e che, nella misura in cui versa alla Comunità le somme che i responsabili finanziari dell'azione devono rimborsare, lo Stato membro è surrogato nei diritti della Comunità.

5 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 2950/83, tanto la Commissione quanto lo Stato membro interessato possono verificare l'utilizzazione del contributo.

6 La decisione della Commissione 22 dicembre 1983, 83/673/CEE, relativa alla gestione del FSE (GU L 377, pag. 1), precisa, all'art. 7, che lo Stato membro che indaga sull'utilizzazione di un contributo a causa di una presunzione di irregolarità deve senza indugio avvertire la Commissione.

Fatti all'origine della causa

7 Nel 1988, il Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (Dipartimento degli affari del Fondo sociale europeo nell'ambito del segretariato di Stato del Lavoro e della Formazione professionale portoghese, in prosieguo: il «DAFSE») trasmetteva alla Commissione una domanda di approvazione di un contributo finanziario al fine di consentire all'Associação Comercial de Aveiro (in prosieguo: l'«ACA») di portare avanti varie azioni di formazione professionale, il cui finanziamento globale era di scudi portoghesi (PTE) 204 082 248, il contributo del FSE di PTE 112 245 236 e il contributo delle autorità portoghesi di PTE 91 837 012.

8 Con decisione 22 marzo 1989, C(89) 0570, la Commissione approvava l'erogazione all'ACA di un contributo finanziario al suo progetto n. 890365/P 1 che comportava un finanziamento globale di PTE 157 397 822, di cui PTE 86 568 802 versati dal FSE e PTE 70 829 020 erogati dall'Orçamento da Segurança Social (il bilancio della previdenza sociale, in prosieguo: l'«OSS»). Tali azioni dovevano essere realizzate tra l'8 febbraio e il 31 dicembre 1989 ed erano destinate alla formazione professionale di 249 giovani.

9 Il 9 maggio 1989, l'ACA firmava, in quanto beneficiario del contributo del FSE, un atto di accettazione della decisione della Commissione, con cui si impegnava a «utilizzare in conformità con le disposizioni nazionali e comunitarie vigenti il[i] contributo[i] concesso[i]».

10 Ai sensi dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 2950/83, l'ACA riscuoteva un anticipo di PTE 78 698 910, corrispondente a circa il 50% dell'importo approvato, di cui PTE 43 284 401 a titolo di contributo del FSE e PTE 35 414 509 a titolo di contributo dell'OSS.

11 Al termine delle azioni di formazione, la ricorrente presentava, il 26 aprile 1990, al DAFSE una domanda di pagamento del saldo vertente sull'importo di PTE 26 766 799, corrispondente ad un contributo del FSE di PTE 70 051 200 e ad un finanziamento globale di PTE 127 365 818, dato che il costo totale delle azioni di formazione era risultato inferiore all'importo inizialmente previsto. Il 30 ottobre 1990, il DAFSE presentava alla Commissione tale domanda e l'informava che la certificazione delle informazioni che essa conteneva era subordinata ad una nuova analisi.

12 Con lettera 13 febbraio 1991, il DAFSE comunicava alla ricorrente che, benché la domanda di pagamento del saldo fosse già stata inviata alla Commissione, il suo pagamento era subordinato alla realizzazione di un controllo finanziario.

13 A più riprese, nel marzo e nell'ottobre 1991 e nel febbraio 1992, la ricorrente chiedeva al DAFSE di effettuare tale controllo il più rapidamente possibile deducendo che il ritardo nel pagamento del saldo le avrebbe provocato un grave danno finanziario.

14 Il 25 marzo 1993, l'Inspecção Geral de Finanças (l'ispezione generale delle finanze, in prosieguo: l'«IGF») veniva incaricata di procedere ad un controllo contabile e finanziario delle spese effettuate nell'ambito delle azioni di formazione professionale realizzate nel 1989 dall'ACA, in conformità all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 2950/83. L'IGF presentava le sue conclusioni sul controllo richiesto in una relazione datata 28 settembre 1995 (in prosieguo: la «relazione 1995 dell'IGF»).

15 La relazione 1995 dell'IGF proponeva di considerare non ammissibili talune spese imputate dalla ricorrente nella domanda di pagamento del saldo e sottoponeva anche alla valutazione del DAFSE l'ammissibilità o la ragionevolezza di altre spese che vi erano imputate.

16 In seguito, il DAFSE esaminava la ragionevolezza delle spese imputate e le rettifiche proposte dall'IGF. Esso presentava le sue conclusioni in una relazione emessa il 1° luglio 1997 con il n. 1618 (in prosieguo: la «relazione del DAFSE»), in cui proponeva una riduzione di PTE 8 495 366 dell'importo da cofinanziare tenuto conto dell'inammissibilità di talune spese. Il DAFSE proponeva di modificare il finanziamento come segue:

contributo del FSE	PTE 65 378 749
intervento delle autorità portoghesi (OSS)	PTE 53 491 703
costo totale dell'azione	PTE 118 870 452.

17 Con lettera n. 6222 del 2 settembre 1997, il DAFSE proponeva alla Commissione che il costo totale dell'azione venisse ridotto a PTE 118 870 452 (invece di PTE 127 365 818), con un contributo del FSE ridotto a PTE 65 378 749 (invece di PTE 70 051 200), e chiedeva il pagamento del saldo di PTE 22 094 348, tenuto conto dell'anticipo di PTE 43 284 401 già riscosso dalla ricorrente.

18 Con lettera n. 25694 del 5 dicembre 1997 (in prosieguo: la «bozza di decisione»), inviata ai sensi dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, la Commissione comunicava al DAFSE che il contributo del FSE al progetto n. 890365/P 1 non

avrebbe potuto essere superiore a PTE 65 378 749. La bozza di decisione concludeva anche per l'inammissibilità dell'importo di PTE 8 495 366 come ripartito nella relazione del DAFSE.

19 Con lettera 19 dicembre 1997 il DAFSE trasmetteva alla ricorrente una copia della bozza di decisione nonché una copia della relazione del DAFSE basata sulla relazione dell'IGF 1995 dando alla ricorrente il termine del 20 gennaio 1998 per presentare eventuali osservazioni.

20 Con lettera 24 dicembre 1997 la ricorrente chiedeva al DAFSE di fornirle una copia della relazione 1995 dell'IGF, come pure tutti i pareri, relazioni e decreti relativi al progetto n. 890365/P 1 intervenuti dal 26 aprile 1990.

21 Con lettera 1° aprile 1998, poiché il termine concesso alla ricorrente per presentare al DAFSE le sue osservazioni sulla bozza di decisione era scaduto senza che essa presentasse osservazioni, il DAFSE la informava che, in pari data, aveva chiesto alla Commissione di adottare una decisione definitiva sulla domanda di pagamento del saldo.

22 Il 30 novembre 1999 la Commissione adottava la decisione C(99) 3684 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), recante riduzione dell'importo del contributo del FSE erogato alla ACA a norma della decisione della Commissione 22 marzo 1989, C(89) 0570, adottata nell'ambito del progetto n. 890365/P 1. In forza dell'art. 1 della decisione impugnata, il contributo di PTE 86 568 800 inizialmente concesso dal FSE all'ACA, che era stato già ridotto il 30 ottobre 1990 a PTE 70 051 200, veniva ridotto a PTE 65 378 749.

23 Con lettera 26 gennaio 2000 il DAFSE notificava la decisione impugnata alla ricorrente.

Procedimento e conclusioni delle parti

24 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 aprile 2000 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

25 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha disposto l'apertura della fase orale. Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, previste all'art. 64 del regolamento di procedura, esso ha chiesto alle parti di presentare alcuni documenti. Con lettere 28 novembre e 6 dicembre 2001 le parti hanno ottemperato a tale richiesta.

26 Le parti sono state sentite nelle loro deduzioni orali e nelle loro risposte ai quesiti del Tribunale all'udienza dell'11 dicembre 2001.

27 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Commissione 30 novembre 1999, C(99) 3684, con cui è stata approvata la richiesta di pagamento del saldo relativo al progetto n. 890365/P 1, nei limiti in cui essa impone una riduzione in base

alle voci 14.2.3 — preselezione e selezione delle persone da avviare alla formazione; 14.2.5 — duplicazione di documenti; 14.3.1.b — personale tecnico non docente; e 14.3.9 — canoni di affitto e spese di noleggio;

— condannare la Commissione alle spese.

28 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

Sulla domanda di annullamento

29 La ricorrente contesta la riduzione effettuata dalla Commissione per quanto riguarda le quattro voci seguenti della sua richiesta di pagamento del saldo:

— la voce 14.2.3 — preselezione e selezione delle persone da avviare alla formazione —, a proposito della quale essa deduce l'esistenza di una carenza di motivazione e di un errore di valutazione dei fatti;

— la voce 14.2.5 — duplicazione di documenti —, a proposito della quale essa deduce l'esistenza di una carenza di motivazione e la violazione del principio di proporzionalità;

— la voce 14.3.1.b — personale tecnico non docente —, a proposito della quale essa sostiene che sussistono carenze di motivazione ed errori di valutazione dei fatti;

— la voce 14.3.9 — canoni di affitto e spese di noleggio —, a proposito della quale essa deduce l'esistenza di un errore di valutazione dei fatti.

Osservazioni preliminari sulle censure relative alla violazione dell'obbligo di motivazione

Argomenti delle parti

30 La ricorrente ricorda che l'art. 253 CE obbliga la Commissione a motivare le sue decisioni e rileva che da una giurisprudenza costante risulta che una decisione della Commissione di ridurre l'importo di un contributo inizialmente concesso, che per questo determina gravi conseguenze per il destinatario del contributo, deve far risultare chiaramente i motivi concreti che giustificano la riduzione del contributo rispetto all'ammontare inizialmente approvato. Una siffatta decisione, secondo la ricorrente, deve anche far apparire in forma chiara e inequivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto (sentenze del Tribunale 7 novembre 1997, causa T-84/96, Cipeke/Commissione, Racc. pag. II-2081,

punto 46, e 15 settembre 1998, cause riunite T-180/96 e T-181/96, Mediocurso/Commissione, Racc. pag. II-3477, punto 99).

31 Nel caso di specie, la decisione impugnata sarebbe inficiata da una carenza di motivazione per quanto riguarda la riduzione dell'importo delle voci 14.2.3 — preselezione e selezione delle persone da avviare alla formazione, 14.2.5 — duplicazione di documenti, e 14.3.1.b — personale tecnico non docente, e dovrebbe di conseguenza essere annullata con tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano.

32 In risposta all'argomento della Commissione secondo cui la decisione impugnata soddisfa i requisiti enunciati dalla giurisprudenza citata ai punti 73-75 della sentenza del Tribunale 16 settembre 1999, causa T-182/96, Partex/Commissione (Racc. pag. II-2673), la ricorrente rileva che né il tenore letterale della decisione impugnata, né il contesto nel quale tale decisione è stata adottata, né l'insieme delle norme di diritto che disciplinano la materia forniscono un'adeguata indicazione per accertare se la decisione sia veramente fondata ovvero se sia, eventualmente, inficiata da un errore che consenta di contestarne la validità per quanto riguarda la riduzione dell'importo delle tre voci in questione.

33 Più in particolare, in risposta all'argomento della Commissione secondo cui il quinto 'considerando' della decisione impugnata precisa che: «(...) alcune spese presentate non rispettano i requisiti stabiliti dalla decisione di approvazione, di guisa che la partecipazione dev'essere ridotta (...)», la ricorrente rileva che è inesatto che la suddetta decisione di approvazione abbia stabilito requisiti del genere.

34 La Commissione sottolinea che la ricorrente ha potuto prendere cognizione degli atti delle autorità nazionali cui la decisione impugnata fa riferimento e che le informazioni che tali atti contengono sono sufficienti per consentirle di individuare e di comprendere i motivi delle riduzioni praticate, tenuto conto del contesto nel quale la decisione è stata adottata.

Giudizio del Tribunale

35 L'obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione è fondata oppure se sia eventualmente inficiata da un vizio che consente di contestarne la validità e di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione. La portata di quest'obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale è stato adottato (sentenze della Corte 7 aprile 1987, causa 32/86, Sisma/Commissione, Racc. pag. 1645, punto 8; 4 giugno 1992, causa C-181/90, Consorgan/Commissione, Racc. pag. I-3557, punto 14, e causa C-189/90, Cipeke/Commissione, Racc. pag. I-3573, punto 14; sentenze del Tribunale 12 gennaio 1995, causa T-85/94, Branco/Commissione, Racc. pag. II-45, punto 32, e Partex/Commissione, cit., punto 73).

36 Poiché la decisione di ridurre l'importo di un contributo del FSE inizialmente concesso determina, in particolare, gravi conseguenze per il destinatario del contributo, essa deve far risultare chiaramente i motivi che giustificano la riduzione del contributo rispetto all'ammontare inizialmente approvato (sentenze Consorgan/Commissione, citata, punto 18, e Cipeke/Commissione, cit., punto 18; sentenze del Tribunale 6 dicembre 1994, causa T-450/93, Lisrestal e a./ Commissione, Racc. pag. II-1177, punto 52, Branco/Commissione, cit., punto 33, e Partex/Commissione, cit., punto 74).

37 La questione se la motivazione di una decisione soddisfi tali requisiti non va valutata solo con riferimento al suo tenore letterale, ma anche al contesto e al complesso delle norme che disciplinano la materia (sentenza della Corte 15 maggio 1997, causa C-278/95 P, Siemens/Commissione, Racc. pag. I-2507, punto 17; sentenza Partex/Commissione, cit., punto 75).

38 Nel caso in cui la Commissione confermi puramente e semplicemente la proposta di uno Stato membro di ridurre un contributo inizialmente concesso, la decisione

della Commissione può essere considerata debitamente motivata, ai sensi dell'art. 253 CE, vuoi allorché espone essa stessa chiaramente i motivi che giustificano la riduzione del contributo, vuoi, in mancanza di ciò, allorché si riferisce in modo sufficientemente chiaro ad un atto delle competenti autorità nazionali dello Stato membro interessato nel quale queste ultime abbiano chiaramente illustrato i motivi di una siffatta riduzione (sentenza Branco/Commissione, cit., punto 36, confermata, su opposizione dell'interessato, dalla sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, causa T-85/94 OP, Commissione/Branco, Racc. pag. II-2993, punto 27, e sentenza Partex/Commissione, cit., punto 76).

39 Quindi, se emerge dal fascicolo che la decisione della Commissione non si scosta su questo o quel punto dagli atti adottati dalle autorità nazionali, è lecito ritenere che il contenuto di questi atti è integrato nella motivazione della decisione della Commissione, per lo meno in quanto il beneficiario del contributo ha potuto prenderne cognizione (sentenze del Tribunale 16 luglio 1998, causa T-72/97, Proderec/Commissione, Racc. pag. II-2847, punto 105, e Partex/Commissione, citata, punto 77).

40 Occorre dunque accertare se la ricorrente abbia potuto prendere cognizione degli atti ai quali è fatto riferimento nella decisione impugnata e se le informazioni in essi contenute fossero sufficienti, tenuto conto del contesto in cui la decisione impugnata è stata presa, per consentirle di identificare e di comprendere le ragioni delle riduzioni operate (sentenza Partex/Commissione, cit., punto 78).

41 Nel caso di specie, la decisione impugnata fa riferimento, nel quarto 'considerando', ai motivi illustrati nella lettera n. 6222 del DAFSE, in data 2 settembre 1997, la quale conteneva in allegato una copia della relazione del DAFSE, e, nel quinto 'considerando', ai «risultati del controllo presentati nelle comunicazioni notificate in tempo utile all'ente interessato», cioè la relazione 1995 dell'IGF e la relazione del DAFSE. Il quinto 'considerando' di tale decisione rinvia parimenti alla bozza di decisione.

42 Risulta quindi dal tenore letterale della decisione impugnata che i diversi elementi che consentono di comprendere le ragioni che hanno indotto la Commissione a ridurre l'importo del contributo erogato dal FSE sono illustrati nelle lettere e nelle relazioni che vi sono citate.

43 In proposito, occorre rilevare che la relazione del DAFSE come pure la bozza di decisione sono state notificate alla ricorrente con lettera del DAFSE in data 19 dicembre 1997, e che la ricorrente non contesta di aver anche ricevuto una copia della relazione 1995 dell'IGF.

44 Risulta pure dal contesto nel quale la decisione impugnata è stata adottata che la Commissione non ha fatto altro che confermare la proposta dello Stato membro interessato di ridurre il contributo inizialmente erogato. Così, nella bozza di decisione si rileva che «(...) previo esame della domanda di pagamento del saldo e degli atti afferenti inviati dallo Stato membro (DAFSE), gli uffici del FSE, in base ai risultati della relazione di controllo che figura nella nota n. 1618 [del DAFSE], hanno concluso per l'inammissibilità dell'importo di PTE 8 495 366».

45 Infine, occorre rilevare che la decisione impugnata fa riferimento, nel quinto 'considerando', al fatto che «talune spese presentate non rispettano i requisiti stabiliti dalla decisione di approvazione» e che tale riferimento dev'essere inteso nel senso che rinvia all'atto di accettazione della decisione di approvazione firmato dalla ricorrente il 9 maggio 1989, in cui l'ACA, quale beneficiaria del contributo del FSE, ha espressamente dichiarato che «il[i] contributo[i] concesso[i] saranno utilizzati in conformità con le disposizioni nazionali e comunitarie vigenti, nonché nell'osservanza di tutti gli elementi determinanti della decisione di approvazione del "fascicolo" qui sopra riportato».

46 Sono quindi queste le disposizioni che la ricorrente doveva osservare nell'ambito dell'attuazione del contributo del FSE, e la Commissione poteva, ai sensi dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, sospendere, ridurre o sopprimere tale contributo, riferendosi ad una norma nazionale o comunitaria che non sarebbe stata rispettata nel corso dell'esecuzione dell'azione di cui trattasi (sentenza Mediocurso/Commissione, citata, punti 113 e 119).

47 Ne consegue che occorre esaminare il contenuto dei documenti comunicati alla ricorrente cui fa riferimento la decisione impugnata nonché le disposizioni nazionali e comunitarie vigenti per valutare le censure relative alla violazione dell'obbligo di motivazione nell'ambito della voce 14.2.3 — preselezione e selezione delle persone da avviare alla formazione, della voce 14.2.5 — duplicazione di documenti, e della voce 14.3.1.b — personale tecnico non docente.

Sulla voce 14.2.3 — preselezione e selezione delle persone da avviare alla formazione

Esame da parte della Commissione

48 La ricorrente ha imputato nella richiesta di pagamento del saldo la somma di PTE 4 297 500 a titolo della voce qui in questione per la preselezione e la selezione di 249 persone da avviare alla formazione.

49 La Commissione ha ridotto tale somma per i motivi illustrati nella bozza di decisione e cioè per il fatto che il costo di PTE 17 259 imputato dalla ricorrente per ciascun candidato selezionato (PTE 4 297 500: 249 candidati selezionati) era eccessivo e che occorreva considerare, come «criteri ragionevoli», per determi-

nare l'importo ammissibile, un tasso di selezione del 40% dei candidati preselezionati (249 candidati selezionati: 40 × 100 = 623 candidati preselezionati) ed un costo di PTE 6 000 per candidato preselezionato, il che dà la somma di PTE 3 738 000 (623 × PTE 6 000).

Sulle censure relative alla violazione dell'obbligo di motivazione e all'esistenza di un errore di valutazione dei fatti

50 Va osservato che le censure della ricorrente riguardano la motivazione e nel contempo la fondatezza dei criteri utilizzati dalla Commissione per determinare l'importo delle spese ammissibili nell'ambito della voce in questione.

51 In via preliminare, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, quando un contributo del FSE non è utilizzato conformemente alle condizioni fissate dalla decisione di autorizzazione, la Commissione può sospenderlo, ridurlo o sopprimerlo. L'applicazione dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83 può indurre la Commissione a procedere ad una valutazione di situazioni di fatto e contabili complesse. Nell'esercizio di siffatta valutazione la Commissione deve quindi poter disporre di un ampio potere discrezionale. Di conseguenza, il Tribunale deve limitare il suo sindacato ad accertare se la Commissione non abbia commesso un manifesto errore di valutazione dei dati di cui trattasi (sentenza Mediocurso/Commissione, citata, punti 118 e 120).

52 La ricorrente ritiene che né la bozza di decisione né la relazione del DAFSE rivelino i motivi concreti per i quali i costi sono stati considerati eccessivi o per i quali la selezione del 40% dei candidati preselezionati viene considerata come ragionevole, il che viola l'obbligo di motivazione sancito dall'art. 253 CE.

53 Nel caso di specie, la ricorrente sottolinea che l'obbligo di motivazione è tanto più rilevante in quanto la relazione 1995 dell'IGF non rimetteva in discussione il costo di PTE 17 259 (ossia 4 297 500: 249) per candidato selezionato. Sarebbe quindi difficile comprendere come la Commissione possa ritenere eccessivo il costo di PTE 17 259 per candidato selezionato e ritenere nel contempo accettabile il costo di PTE 15 012 (ossia 3 738 000: 249), mentre la differenza di costo è solo di PTE 2 247 per candidato, ossia soltanto il 13% del totale.

54 Il Tribunale constata ciò nondimeno che risulta dalla relazione 1995 dell'IGF che questa ha lasciato al DAFSE il compito di valutare la ragionevolezza e l'ammissibilità delle spese imputate dalla ricorrente, tenuto conto del fatto che non le è stato possibile ritrovare i costi corrispondenti alle fatture presentate dall'ACA nei registri dell'impresa sub-contraente utilizzata e del fatto che «l'"onere" delle spese connesse alla preparazione dei corsi ha superato la percentuale normalmente ammessa dal DAFSE (8% della voce funzionamento e gestione, e 5% del costo totale delle azioni)».

55 In seguito, la relazione del DAFSE ha proposto la riduzione del contributo del FSE nell'ambito della voce qui in questione, ritenendo che il costo di PTE 17 259 per candidato selezionato sia «molto alto» e che, «ove si accetti come ragionevole» un tasso di selezione del 40% dei candidati preselezionati ed un costo di PTE 6 000 per candidato preselezionato, l'importo ammissibile è di PTE 3 738 000 (ossia 249: 40 × 100 = 623; 623 × 6 000 = 3 738 000). La bozza di decisione ha ricalcato tale ragionamento per giungere allo stesso risultato.

56 La ricorrente non può quindi avvalersi della relazione 1995 dell'IGF per sostenere che il DAFSE e la Commissione non potevano valutare l'ammissibilità della somma qui in questione.

57 La ricorrente contesta anche l'argomento della Commissione secondo cui l'importo di PTE 6 000 per candidato deve considerarsi ragionevole in quanto si tratta, in applicazione del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza

sociale portoghese 19 giugno 1987, n. 20/MTSS/87 (*Diário da República*, serie II, n. 148, del 1° luglio 1987, pag. 8141; in prosieguo: il «decreto n. 20/MTSS/87»), dell'importo equivalente alla retribuzione oraria di un istruttore titolare di un diploma ed in quanto un'ora è sufficiente per procedere alla preselezione e alla selezione di un candidato.

58 La ricorrente ritiene infatti che il decreto n. 20/MTSS/87 riguardi solo i limiti della retribuzione degli insegnanti, e non la retribuzione dei reclutatori, e che esso non consenta quindi di considerare ragionevole un costo di soli PTE 6 000 per un'ora di lavoro di un reclutatore. Essa rileva inoltre che non si capisce assolutamente perché un'ora doveva essere sufficiente per procedere alla preselezione e alla selezione di un candidato. Quindi, essa dichiara che le sfugge la ragione per cui i costi imputati sarebbero «eccessivi» e «irragionevoli».

59 Il Tribunale constata ciò nondimeno che il decreto n. 20/MTSS/87 fissa i massimali di retribuzione del personale docente per le azioni di formazione professionale finanziate dal FSE e che si presume che la ricorrente fosse a conoscenza della normativa portoghese relativa a questo tipo di azioni (sentenza Partex/Commissione, citata, punti 85 e 86). La nozione di formazione professionale dev'essere interpretata nel senso che integra tutte le attività necessarie per la realizzazione della formazione professionale, incluse le attività preparatorie, quali quelle di preselezione e selezione dei candidati alle azioni di formazione professionale. Nel caso di specie, la Commissione ha tenuto presente la retribuzione oraria di PTE 6 000 che corrisponde a quella di un istruttore titolare di diploma. Il Tribunale giudica che essa non abbia commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo tale criterio ragionevole e adeguato, tenuto conto dell'oggetto dei corsi previsti, che riguardava le tecniche di edizione elettronica, l'informatizzazione delle attività di segreteria, l'analisi e la programmazione di sistemi di banche dati, la tappezzeria, la pasticceria, le tecniche di vendita e i sistemi d'ufficio e che, quindi, non giustificava una retribuzione corrispondente ad un livello di qualifica superiore.

60 Il Tribunale considera anche che, ritenendo che la durata ragionevole d'esame di una candidatura fosse di un'ora, la Commissione non ha abusato del potere discrezionale di cui disponeva nel caso di specie.

61 Il Tribunale considera, d'altra parte, che la Commissione non può vedersi rimproverare di aver stimato ragionevole un tasso di selezione del 40% dei candidati preselezionati. Infatti, la Commissione suppone che la ricorrente abbia preselezionato 623 candidati per selezionarne 249, cioè il 40%, mentre nella domanda di pagamento del saldo la ricorrente indica di aver preselezionato 573 candidati di guisa che, se la Commissione avesse applicato la cifra di PTE 6 000 a 573 e non a 623 candidati preselezionati, il risultato sarebbe stato di PTE 3 438 000, il che rappresenta un importo inferiore alla somma di PTE 3 738 000 riconosciuta come ammissibile dalla Commissione.

62 Da quanto precede deriva, da una parte, che la motivazione contenuta nella relazione del DAFSE e nella bozza di decisione, alle quali la decisione impugnata si richiama, letta alla luce delle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti, evidenzia i motivi per i quali il contributo del FSE è stato ridotto e soddisfa i requisiti di cui all'art. 253 CE, e, dall'altra, che la Commissione non ha commesso un errore manifesto di valutazione riducendo il contributo del FSE.

63 Pertanto, le censure della ricorrente relative alla violazione dell'obbligo di motivazione e all'esistenza di un errore nella valutazione dei fatti devono essere respinte.

Sulla voce 14.2.5 — duplicazione di documenti

Esame da parte della Commissione

64 La ricorrente ha imputato, nella richiesta di pagamento del saldo, l'importo di PTE 1 492 500 alla voce 14.2.5 — duplicazione di documenti.

65 La Commissione ha ridotto l'importo ammissibile a PTE 52 500 per i motivi illustrati nella bozza di decisione in questi termini:

«Per quanto riguarda la duplicazione di documenti, l'importo imputato è stato rettificato, tenuto conto del fatto che il costo della totalità dei libri e manuali distribuiti è stato integralmente ammesso. Considerando ragionevole il consumo di tre risme di carta (1 500 fogli) per corso, i 7 corsi dell'azione e l'importo di [PTE] 5 per fotocopia, giacché l'ACA ha imputato alla voce 14.3.14 — spese amministrative generali — l'acquisto di carta e di toner per fotocopie, si ottiene un importo ammissibile di [PTE] 52 500 (7 corsi per 1 500 fogli × [PTE] 5».

Sulla censura relativa alla violazione dell'obbligo di motivazione

66 La ricorrente sostiene che la decisione impugnata e gli atti preparatori non contengono alcuna indicazione dei motivi su due punti essenziali. Da una parte, la Commissione non avrebbe spiegato perché essa ha ritenuto che il consumo ragionevole di carta fosse di tre risme (cioè 1 500 fogli) per corso, mentre la ricorrente ne ha utilizzato un quantitativo ben superiore. D'altra parte, la Commissione non avrebbe precisato per quale motivo ha fissato il prezzo di una fotocopia a PTE 5, mentre tale prezzo si discosta notevolmente dalle tariffe del mercato (sia nel 1989 sia attualmente) e dai prezzi praticati dal DAFSE.

67 Il Tribunale constata, anzitutto, che secondo la relazione 1995 dell'IGF, «[l'importo di PTE 1 492 500 era] esagerato, tenuto conto, da un lato, del numero di fotocopie che rappresenta per tirocinante e, dall'altro, dell'insieme dei

manuali e libri che sono stati distribuiti, il che avrebbe dovuto, in linea di principio, evitare il ricorso ad un numero così alto di fotocopie».

68 Il Tribunale rileva altresì che nella relazione del DAFSE si è ritenuto che il costo di PTE 1 492 500 imputato dalla ricorrente fosse esagerato, tenuto conto dei vari manuali e libri che sono stati distribuiti, il cui costo è stato integralmente ammesso, e considerando che era ragionevole utilizzare tre risme di carta per corso (ossia 1 500 fogli), che l'azione di formazione professionale in questione contemplava sette corsi, che l'ACA aveva imputato alla voce 14.3.14 — spese amministrative generali, le spese relative all'acquisto di risme di carta e di cartucce d'inchiostro per fotocopie e che un costo di PTE 5 per fotocopia era ragionevole. Quindi, il DAFSE ha considerato che l'importo ammissibile era di PTE 52 500 (1 500 fogli × 7 corsi × PTE 5). Tale ragionamento è stato ricalcato nella bozza di decisione.

69 Si deve quindi constatare che le spiegazioni contenute negli atti cui si richiama la decisione impugnata mettono in evidenza le ragioni per le quali il contributo del FSE è stato ridotto e soddisfano quindi i requisiti dell'art. 253 CE.

70 Di conseguenza, la censura della ricorrente relativa alla violazione dell'obbligo di motivazione dev'essere respinta.

Sulla censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità

71 La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità basando la sua decisione su criteri inadeguati, inadatti ad una valutazione razionale del costo della duplicazione di documenti.

72 Il Tribunale ritiene che la censura della ricorrente relativa alla violazione del principio di proporzionalità verte in realtà sulla questione se la Commissione non abbia commesso un errore di valutazione riducendo il contributo del FSE.

73 Occorre ricordare che, secondo la relazione del DAFSE e la bozza di decisione, quattro ragioni hanno motivato la riduzione del contributo del FSE: libri e manuali sono stati distribuiti ai tirocinanti; ciascuno dei sette corsi ha richiesto 1 500 fotocopie; il prezzo di una fotocopia è di PTE 5; le spese d'acquisto della carta e delle cartucce d'inchiostro per fotocopiatrice sono state imputate alla voce 14.3.14 — spese amministrative generali.

74 La ricorrente non contesta la fondatezza del quarto criterio, secondo cui la voce 14.2.5 — duplicazione di documenti — non doveva prendere in considerazione le spese di acquisto di 90 risme di carta e di cartucce d'inchiostro per fotocopia, giacché tali spese erano già state imputate alla voce 14.3.14 — spese amministrative generali. Il fatto che tali spese abbiano potuto essere imputate a quest'ultima voce, come d'altra parte il fatto che la Commissione abbia anche accettato l'importo di altre spese di acquisto di carta di formato A3 e A4 e delle spese di fotocopie nell'ambito della voce 14.3.10 — materiale e articoli consumabili, dovevano essere presi in considerazione dalla Commissione per valutare l'importo delle spese nell'ambito della voce 14.2.5 — duplicazione di documenti, dato che ciò significava che una parte dei costi relativi alla realizzazione delle fotocopie veniva imputata ad altre voci e che questa parte dei costi non poteva quindi figurare nella voce qui in questione.

75 Si deve, quindi, accertare se i tre altri criteri presi in considerazione nella relazione del DAFSE e nella bozza di decisione non dimostrino un errore di valutazione della Commissione per quanto riguarda la determinazione delle spese ammissibili nell'ambito del contributo del FSE.

76 In primo luogo, la ricorrente rileva che l'argomento relativo alla distribuzione di libri e di manuali non può essere invocato per giustificare la diminuzione del numero di fotocopie, giacché i libri ed i manuali sono stati per l'appunto distribuiti sotto forma di fotocopie.

77 In proposito, la ricorrente precisa che l'importo di PTE 2 120 000 imputato alla voce 14.2.1 — materiale pedagogico — rappresenta il costo dei diritti di autore relativi alla fotocopia dei libri e dei manuali che sono stati riprodotti e non quello della loro riproduzione propriamente detta, che è stata imputata alla voce 14.2.5 — duplicazione di documenti.

78 Il Tribunale rileva che la domanda di pagamento del saldo ripartiva la somma di PTE 2 120 000 imputata alla voce 14.2.1 — materiale pedagogico — nel modo seguente:

«14.2.1 Materiale Pedagogico:

(1 Ins. Manuali d'int. informatica × PTE 190 000

+ 1 Ins. Manuali di MSDOS × PTE 265 000

+ 1 Ins. Manuali di Word IV × PTE 390 000

+ 1 Ins. Manuali di Lotus 123 × PTE 230 000

+ 1 Ins. Manuali di GEM Desk. Publ. × PTE 75 000

+ 1 Ins. Manuali di Marketing × PTE 300 000

+ 1 Ins. Manuali di Tecn. di vendita × PTE 350 000

+ 1 Ins. Manuali d'Org. Met. A. Amm. × PTE 180 000

+ 1 Ins. Manuali di Wordstar × PTE 80 000

+ 1 Ins. Manuali di Tec. di tappezzeria × PTE 60 000

COSTO PTE 2 120 000».

79 All'udienza, la ricorrente ha precisato che l'abbreviazione «Conj. Manuais» («Insieme di Manuali») utilizzata nella richiesta di pagamento del saldo poteva, a seconda dei casi, comprendere un solo libro — anche se la parola «Manuais» è un plurale — o due o tre libri, e cioè il manuale di teoria, il libro di esercizi e, eventualmente, un libro di applicazioni che descrive le diverse ipotesi e che il costo di ciascuno di tali insiemi comprendeva solo l'acquisto di un'unità e i diritti d'autore relativi alla duplicazione dei manuali.

80 Occorre ciò nondimeno rilevare che tali asserzioni non sono suffragate da alcun elemento di prova e sono contraddette dal fatto che si parla di «Manuais» («Manuali»), al plurale.

81 Inoltre, la rilevanza delle somme imputate dalla ricorrente per ciascun complesso di manuali consente di ritenere che l'abbreviazione usata designa proprio il

prezzo d'acquisto di un insieme di manuali e non quello dei diritti d'autore relativi alla loro duplicazione. Così, l'insieme dei manuali di marketing è costato PTE 300 000 secondo la richiesta di pagamento del saldo. Ora, stando al numero di fotocopie distribuite per corso fornito dalla ricorrente in allegato alla sua replica, sono state fatte 49 fotocopie di tali manuali. Se la ricorrente avesse acquistato 49 manuali di marketing per PTE 300 000, il prezzo per manuale sarebbe stato di PTE 6 122, il che rappresentava una somma non trascurabile all'epoca dei fatti. La relazione tra il prezzo degli altri complessi di manuali e il numero di fotocopie che la ricorrente asserisce di averne fatto consente parimenti di ottenere un importo per unità atto a rappresentare il costo d'acquisto dei suddetti manuali.

82 Ne deriva che la Commissione poteva legittimamente ritenere che libri e manuali fossero stati acquistati e distribuiti ai tirocinanti, il che diminuiva in proporzione la necessità di fare fotocopie.

83 In secondo luogo, la ricorrente sottolinea, quanto al numero di fotocopie, che la Commissione ha trattato allo stesso modo situazioni diverse non tenendo conto delle specificità dei sette corsi, il cui scopo, il numero di tirocinanti, la durata e, di conseguenza, le spese di riprografia variavano da un corso all'altro. Così, la Commissione ha considerato che lo stesso numero di fotocopie fosse necessario per il corso di tecniche d'edizione elettronica, che comprendeva 17 tirocinanti e si è svolto in 120 giorni (600 ore); il corso di informatizzazione delle attività di segreteria, che comprendeva 49 tirocinanti e si è svolto in 90 giorni (1 350 ore); il corso d'analisi e di programmazione di sistemi di banche dati, che annoverava 15 tirocinanti e si è svolto in 100 giorni (500 ore); il corso di tappezzeria, che annoverava 27 tirocinanti e si è svolto in 80 giorni (400 ore); il corso di pasticceria, che comprendeva 11 tirocinanti e si è svolto in 120 giorni (203 ore); il corso di tecniche di vendita, che annoverava 49 tirocinanti e si è svolto in 240 giorni (1 200 ore), e il corso di sistemi d'ufficio, che contava 61 tirocinanti e si è svolto in 400 giorni (2 000 ore).

84 Ora, la ricorrente osserva che ai tirocinanti non sono state distribuite 10 500 (ossia 1 500 × 7) fotocopie ma 137 770. Nella replica, essa fornisce la ripartizione

del numero di fotocopie distribuite per corso e delle spese di fotocopie per ciascun corso e sottolinea che un siffatto documento non le è mai stato richiesto nell'ambito del procedimento amministrativo.

85 Il Tribunale ritiene tuttavia che, per determinare il numero di fotocopie, è necessario prendere in considerazione il fatto che, secondo la ripartizione fornita dalla ricorrente nell'allegato alla replica, le fotocopie sono in massima parte fotocopie dei manuali il cui costo è stato imputato alla voce 14.2.1 (come i manuali di MSDOS, di Word IV, di Lotus 123, di GEM Desk. Publ., di marketing, di tecniche di vendita, di Wordstar, di tecniche di tappezzeria, di tecniche di segretariato, o di introduzione all'informatica). Ora, il Tribunale ha affermato che la Commissione poteva legittimamente ritenere che libri e manuali fossero stati acquistati e distribuiti ai tirocinanti, il che diminuiva in proporzione la necessità di fare fotocopie.

86 Pertanto, in mancanza di prove sufficienti fornite in tempo utile dalla ricorrente alla Commissione per quanto riguarda il numero di fotocopie che sarebbero state effettivamente distribuite per ciascun corso, non può essere addebitato a tale istituzione di aver ritenuto ragionevole la cifra di 1 500 fotocopie per corso. Dato che la ricorrente è beneficiaria del contributo del FSE, le spettava di trasmettere in tempo utile siffatte prove alle competenti autorità, alla luce della relazione del DAFSE e della bozza di decisione.

87 In terzo luogo, la ricorrente osserva, quanto al prezzo unitario per fotocopia, che il prezzo di PTE 10 da essa proposto è identico a quello indicato dal DAFSE e non può quindi ritenersi eccessivo. Inoltre, essa fa presente, a titolo di paragone, che il prezzo di una pagina fotocopiata è di PTE 100, secondo la tariffa degli emolumenti dei notai, approvata con decreto 2 novembre 1983, n. 397 (più volte modificato).

88 Il Tribunale constata che la lettera del DAFSE invocata dalla ricorrente per giustificare il prezzo di PTE 10 reca la data del 3 aprile 1996. Tale lettera si riferisce quindi ad un periodo diverso da quello nel corso del quale si sono svolte le azioni di formazione professionale (ossia tra il febbraio e il dicembre 1989). Inoltre, occorre rilevare che il prezzo menzionato in tale lettera comprende non solo il costo della fotocopia ma anche il prezzo del servizio reso dall'amministrazione per effettuarlo. D'altra parte, i prezzi praticati in applicazione della tariffa degli emolumenti dei notai rientrano in un particolare regime, che non si applica nel caso di specie.

89 Ne consegue che la ricorrente non dimostra che il prezzo su cui si basa la Commissione è irragionevole.

90 Da quanto precede risulta che la censura della ricorrente relativa alla violazione del principio di proporzionalità dev'essere respinta.

Sulla voce 14.3.1.b — personale tecnico non docente

Esame da parte della Commissione

91 Sono in discussione, nell'ambito di tale voce, solo gli importi imputati al coordinamento pedagogico e al coordinamento generale; non è in questione l'importo imputato dalla ricorrente al coordinamento tecnico.

92 La ricorrente ha imputato, nella domanda di pagamento del saldo, gli importi di PTE 5 970 000 (199 giorni a PTE 30 000) per il coordinamento pedagogico e di PTE 5 850 000 (130 giorni a PTE 45 000) per il coordinamento generale.

93 La Commissione ha ridotto l'importo ammissibile del coordinamento pedagogico a PTE 3 900 000 e quello del coordinamento generale a PTE 5 460 000 per i motivi seguenti, illustrati nella bozza di decisione:

— per quanto riguarda il coordinamento pedagogico, essa ha ritenuto che «niente giustifichi che il coordinamento pedagogico sia durato 69 giorni in più del coordinamento generale [e del coordinamento tecnico]» e che, quindi, l'importo riconosciuto per il coordinamento pedagogico dovesse essere ridotto da PTE 5 970 000 (199 giorni a PTE 30 000) a PTE 3 900 000 (130 giorni a PTE 30 000);

— per quanto riguarda il coordinamento generale, essa ha rilevato «che non è ragionevole che un coordinatore generale sia pagato secondo una tariffa oraria superiore a quella di un istruttore titolare di un diploma e che i coordinatori non esercitavano, in quanto tali, alcun'altra attività e dedicavano 6 ore al giorno all'azione». Essa ha, quindi, considerato che l'importo riconosciuto nell'ambito del coordinamento generale doveva essere ridotto da PTE 5 850 000 (130 giorni a PTE 45 000) a PTE 5 460 000 (130 giorni a PTE 42 000 al giorno, ossia 6 ore a PTE 7 000 l'ora), dato che la cifra di PTE 7 000 considerata ammissibile risulta dalle disposizioni del decreto n. 20/MTSS/87.

Sulle censure relative alla violazione dell'obbligo di motivazione

94 La ricorrente ritiene che la decisione impugnata sia inficiata da difetti di motivazione, che costituiscono altrettante violazioni dell'art. 253 CE.

95 Per quanto riguarda il coordinamento pedagogico, la ricorrente rileva che la Commissione non ha indicato i motivi per i quali essa ritiene che niente giustifichi che il coordinamento pedagogico sia durato 69 giorni in più del coordinamento generale e del coordinamento tecnico; la sola differenza tra i tipi di coordinamento non può in proposito servire da giustificazione.

96 Quanto al coordinamento generale, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha spiegato il motivo per cui non sarebbe ragionevole che un coordinatore generale titolare di un diploma sia pagato ad una tariffa oraria superiore a quella di un istruttore titolare di un diploma, anche se le loro funzioni sono diverse. La ricorrente rileva anche che la Commissione non ha fornito alcuna spiegazione dei motivi per cui essa ha ritenuto che un coordinatore avesse lavorato solo sei ore al giorno, mentre la durata quotidiana del lavoro in Portogallo è di otto ore.

97 Il Tribunale constata che dalla relazione 1995 dell'IGF risulta che questa ha considerato che le spese comprese in tale voce rappresentavano circa il 37% delle spese relative al personale docente, il che superava i parametri normalmente ammessi per questo tipo di spese. Di conseguenza, l'IGF ha sottoposto alla

valutazione del DAFSE l'ammissibilità e la ragionevolezza delle spese di funzionamento e di gestione dei corsi, in cui rientrano le spese imputate in forza della voce 14.3.1.b — personale tecnico non docente.

98 Per quanto riguarda il coordinamento pedagogico, sia la relazione del DAFSE sia la bozza di decisione hanno proposto la riduzione del contributo del FSE in quanto niente giustificava il fatto che esso fosse durato 69 giorni in più del coordinamento generale e del coordinamento tecnico. Il DAFSE e la Commissione hanno quindi preso in considerazione 130 giorni e non 199 giorni per calcolare la somma ammissibile, cioè PTE 3 900 000 (130 giorni a PTE 30 000) invece di PTE 5 970 000 (199 giorni a PTE 30 000).

99 Quanto al coordinamento generale, sia la relazione del DAFSE sia la bozza di decisione hanno proposto la riduzione del contributo del FSE in quanto i coordinatori non esercitavano alcun'altra attività e si presumeva che consacrassero sei ore al giorno all'azione di formazione e non era ragionevole, alla luce, in particolare, del decreto n. 20/MTSS/87, che un coordinatore generale fosse pagato secondo una tariffa oraria superiore a quella di un istruttore titolare di un diploma, ossia PTE 7 000 all'ora. Il DAFSE e la Commissione hanno quindi considerato che la somma ammissibile non era di PTE 5 850 000 (130 giorni a PTE 45 000) bensì di PTE 5 460 000 (130 giorni × 6 ore × PTE 7 000).

100 Il Tribunale rileva che dalle spiegazioni contenute negli atti cui si richiama la decisione impugnata risultano i motivi per i quali il contributo del FSE è stato ridotto per quanto riguarda tanto il coordinamento pedagogico quanto il coordinamento generale. Tali spiegazioni hanno anche permesso all'interessato di contestarne la validità e al Tribunale di esercitare il suo controllo sulla legittimità dell'atto impugnato. Sono stati quindi soddisfatti i requisiti di cui all'art. 253 CE.

101 Di conseguenza, le censure della ricorrente relative alla violazione dell'obbligo di motivazione devono essere respinte.

Sulle censure relative all'esistenza di un errore di valutazione dei fatti

102 Per quanto riguarda il coordinamento pedagogico, la ricorrente fa anzitutto presente che è inesatto asserire, come è detto nella relazione del DAFSE e nella bozza di decisione, che «(...) niente giustifica che il coordinamento pedagogico sia durato 69 giorni in più del coordinamento generale (...)». Infatti, al coordinamento generale, che è durato 130 giorni, ha provveduto una sola persona, mentre il coordinamento pedagogico, che rappresenta 199 giorni, è stato effettuato da due persone, l'una che ha lavorato per 109 giorni (77 e 32 giorni) e l'altra per 90 giorni. La ricorrente precisa che la differenza tra il numero di giorni imputati al coordinamento generale o al coordinamento tecnico (130 giorni) e quello imputato al coordinamento pedagogico (199 giorni) si spiega semplicemente con il fatto che il coordinamento pedagogico è più impegnativo e richiede più lavoro degli altri coordinamenti.

103 Il Tribunale ritiene ciò nondimeno che la Commissione non ha commesso errore manifesto di valutazione considerando che niente giustifica che il coordinamento pedagogico sia durato 69 giorni in più del coordinamento generale. In mancanza di giustificazione pertinente da parte della ricorrente, è difficile infatti comprendere come il coordinamento pedagogico, che avviene durante le azioni di formazione, possa vedersi imputare un numero di giorni superiore a quello del coordinamento generale, che può aver luogo prima, durante o dopo le azioni di formazione. A tal proposito, occorre ricordare che, essendo la ricorrente beneficiaria del contributo del FSE, le spettava trasmettere in tempo utile siffatte giustificazioni alle competenti autorità, alla luce della relazione del DAFSE e della bozza di decisione.

104 Per quanto riguarda il coordinamento generale, la ricorrente sostiene, in primo luogo, che l'asserzione secondo cui i coordinatori hanno dedicato solo sei ore al giorno alla loro attività durante lo svolgimento dei corsi è errata, dato che la durata quotidiana del lavoro in Portogallo è di otto ore e che niente consente di asserire che i coordinatori, il cui costo è stato preso in considerazione dalla ricorrente, non abbiano rispettato tale durata.

105 Il Tribunale ritiene ciò nondimeno che la ricorrente non può avvalersi del fatto che la durata quotidiana del lavoro in Portogallo è di otto ore per rimettere in discussione la valutazione della Commissione, in mancanza di altri elementi concreti che giustifichino questo assunto. Infatti, tale durata di otto ore costituisce il massimo e non il minimo e la Commissione avrebbe potuto ragionevolmente ritenere che, a causa dell'esistenza di coordinatori specifici per le questioni pedagogiche e tecniche, l'attribuzione di sei ore al giorno fosse sufficiente al coordinatore generale.

106 In secondo luogo, la ricorrente respinge l'argomento secondo cui il coordinatore generale non avrebbe dovuto essere pagato secondo un parametro superiore a quello applicabile all'istruttore titolare di un diploma.

107 Il Tribunale considera che la Commissione non può vedersi addebitare di aver ritenuto che l'applicazione al coordinatore generale della retribuzione corrispondente a quella di un istruttore titolare di un diploma fosse adeguata al tipo di corso oggetto dell'azione di formazione professionale in questione. Infatti, l'utilizzazione di un parametro superiore, come quello applicabile all'istruttore professore di università o titolare di un dottorato, non è né ragionevole né adeguata alla luce dell'oggetto dei corsi dispensati, che riguardava le tecniche di edizione elettronica, l'informatizzazione delle attività di segreteria, l'analisi e la programmazione di sistemi di base di dati, la tappezzeria, la pasticceria, le tecniche di vendita e i sistemi d'ufficio, e che non giustificava quindi che il coordinamento generale fosse effettuato da una persona d'un livello così elevato.

108 Ne consegue che le censure della ricorrente relative all'esistenza di un errore di valutazione dei fatti devono essere respinte.

Sulla voce 14.3.9 — canoni d'affitto e spese di noleggio

Esame da parte della Commissione

109 La ricorrente ha imputato, nella richiesta di pagamento, l'importo di PTE 17 219 511 a titolo della voce qui in questione, che riguarda le prestazioni di locazione di beni mobili e immobili effettuate dall'impresa sub-contraente SI — Sistemas de Informação L^{da} (in prosieguo: la «SI»).

110 La Commissione ha ridotto l'importo ammissibile per tali prestazioni a PTE 13 803 00 per i motivi seguenti, illustrati nella bozza di decisione:

«In tale voce viene imputato, per spese di affitti e noleggi, l'importo di [PTE] 17 308 697 di cui [PTE] 17 219 511 sono state fatturate dall'impresa [SI]. Tuttavia, nel corso della verifica effettuata dall'IGF presso tale impresa, è risultato che l'importo degli affitti e noleggi dichiarato nel modello 22 della sua dichiarazione dei redditi per il 1989 è stato di [PTE] 14 842 000. D'altra parte, anche se le fatture rilasciate all'ACA non consentono di determinare le spese effettivamente sostenute dalla SI, è evidente che, anche se ciò fosse possibile, tali

costi sarebbero manifestamente inferiori a [PTE] 14 842 000, giacché diversi dei costi dichiarati non hanno certamente niente che vedere con la formazione.

(...)

Ammettendo come ragionevole un margine beneficiario del 50% sui costi effettivi delle fatture emesse dalla SI, e visto che l'importo di [PTE] 17 220 000 rappresenta il 62% del totale fatturato all'ACA ([PTE] 17 220 000 su [PTE] 27 842 000 [questa cifra è inesatta. La cifra esatta è PTE 27 847 288, ma ciò non cambia la percentuale del 62% utilizzata dalla Commissione]), si constata che l'applicazione di tale percentuale al costo dichiarato dalla SI nel modello 22 dà la cifra di [PTE] 9 202 000 ([PTE] 14 842 000 × 62%) che, con un margine beneficiario del 50%, viene portata a [PTE] 3 803 000 ([PTE] 9 202 000 × 1,5)».

Sulla censura relativa all'esistenza di un errore di valutazione dei fatti

— Argomenti delle parti

111 La ricorrente sostiene che la decisione impugnata sia viziata per quanto riguarda la voce 14.3.9 — canoni di affitto e spese di noleggio, perché si basa sull'erronea premessa che i costi indicati dalla SI alla voce «affitti e noleggi» della sua

dichiarazione dei redditi per il 1989, e cioè PTE 14 842 000, vadano presi come punto di partenza per il calcolo delle spese ammissibili per tale voce.

112 La Commissione osserva tuttavia che la relazione 1995 dell'IGF sottoponeva alla valutazione del DAFSE la ragionevolezza e l'ammissibilità delle spese che figurano in tale voce; in essa si affermava infatti che: «la relazione sul controllo contabile effettuato presso la SI indica che la voce "affitti e noleggi" contiene un importo di PTE 14 842 000 contro PTE 27 847 000 fatturati e include PTE 4 323 000 di locazione di uffici alla Aveiro e PTE 4 300 000 di noleggio di attrezzature, importo che non sembra affatto credibile». La relazione presentata il 5 marzo 1993 dall'IGF sul controllo contabile effettuato presso quattro imprese sub-contraenti, utilizzate dall'ACA nell'ambito delle azioni di formazione (in prosieguo: la «relazione 1993 dell'IGF»), conferma tale asserzione per quanto riguarda, in particolare, l'analisi degli estratti di conto corrente ed i corrispondenti documenti giustificativi della SI.

113 La Commissione sottolinea anche che l'IGF non ha potuto individuare nei registri della SI i costi diretti corrispondenti alle fatture rilasciate all'ACA. Essa rileva inoltre che, anche se l'IGF fosse pervenuta ad accertare i soli costi diretti mediante le fatture emesse a nome dell'ACA, tali costi sarebbero stati inferiori a PTE 14 842 000, giacché talune spese dichiarate dalla SI non risultano connesse alle azioni di formazione svolte dalla ricorrente.

114 Quindi, dovendo valutare la ragionevolezza e la necessità di talune spese e degli importi corrispondenti, la Commissione, tenuto conto dei prezzi praticati sul mercato e del dovere di coloro che maneggiano fondi pubblici di usare la diligenza di un buon amministratore nella gestione dei propri interessi, ritiene che un margine del 50% sui costi diretti fatturati al cliente sia ragionevole per un'impresa sub-contraente, anche se «obiettivamente elevato», come rileva la relazione del DAFSE.

— Giudizio del Tribunale

115 In via preliminare, occorre precisare che gli argomenti delle parti riguardano solo le spese sostenute dalla ricorrente presso la SI, un'impresa sub-contraente, che le ha dato in locazione diversi beni mobili e immobili per un importo di PTE 17 219 511 nell'ambito del progetto n. 890365/P 1.

116 La decisione della Commissione di ridurre l'importo delle spese ammissibili nell'ambito della voce 14.3.9 — canoni di affitto e spese di noleggio — si basa sull'idea che tali spese debbano essere determinate a partire dai costi effettivi della fattura emessa dalla SI e risulta, secondo la bozza di decisione, dalla relazione 1993 dell'IGF, che è stata realizzata su richiesta del DAFSE.

117 La relazione 1993 dell'IGF esamina anzitutto le entrate della SI e rileva che, come risulta dalla dichiarazione dei redditi presentata per il 1989, il totale delle vendite e delle prestazioni di servizi effettuati da tale impresa ammonta a circa PTE 144 187 010. Questo totale comprende l'importo di PTE 17 219 511 fatturati dalla SI all'ACA per la locazione di beni mobili ed immobili, a proposito del quale l'IGF rileva che dall'esame delle fatture presentate dall'ACA e dalla sua richiesta di pagamento del saldo risulta che le prestazioni di servizi fornite dalla SI riguardano il noleggio di attrezzatura informatica (per PTE 15 211 000), la manutenzione, l'assistenza tecnica ed il trasporto dell'attrezzatura (per PTE 1 845 000) e canoni d'affitto (per PTE 164 000).

118 La relazione esamina poi i costi della SI, a proposito dei quali l'IGF limita il suo esame all'analisi della voce «affitti e noleggi» della dichiarazione dei redditi di questa impresa per il 1989 e rileva: «Considerando che le fatture rilasciate dalla SI all'ACA vertono globalmente su somme relative a servizi di noleggio di

attrezzatura informatica e locazione di sale, l'analisi delle spese effettuate si è limitata alla sola voce "canoni di affitto e spese di noleggio", che figura nel conto dei risultati dell'esercizio 1989, il cui totale ammonta, il 31 dicembre 1989, a 14 842 000 [PTE]», ripartiti nel modo seguente:

«Locazioni	4 323 000
Automercantil	736 000
Sofinloc	1 788 000
Renault Gest	750 000
A.A. Castanheira Rent a Car	200 000
Fiat	446 000
Regisconta	2 049 000
Sobran	1 300 000
Unital	3 000 000
RST	250 000
[Totale]	14 842 000».

119 La relazione dell'IGF 1993 rileva anche che l'importo totale di cui alla voce «locazioni», ossia PTE 4 323 000, comprende somme relative all'affitto di locali per uffici nell'immobile Vera Cruz, ad Aveiro; che, per quanto riguarda le altre voci, l'importo di PTE 1 300 000 corrisponde ad una fattura emessa dall'impresa Sobran, che è stata dichiarata fallita, e che l'importo di PTE 3 000 000 corrisponde alla messa a disposizione per 30 giorni di un ordinatore NCR 8250, il quale rientrava negli immobilizzi della società Unital ed era stato acquistato nel 1985 per PTE 3 500 000.

120 In tale contesto, la relazione dell'IGF 1993 paragona le entrate ed i costi della SI e conclude che, dal raffronto delle fatture emesse, per un importo totale di PTE 27 847 288 (PTE 17 219 511 per il progetto n. 890365/P 1 e PTE 10 627 777 per il progetto n. 891038/P 3), con la corrispondente voce di spesa, si ricava che la somma riportata nella contabilità della SI alla voce «affitti e noleggi» è di

PTE 14 842 000, comprensive dell'affitto di locali per PTE 4 323 000 e del noleggio di attrezzature per PTE 4 300 000, pur rilevando che tale importo non «sembra credibile per i motivi indicati».

121 La relazione 1993 dell'IGF non verifica se le altre spese di locazione e di noleggio assunte dalla SI presso l'Automercantil (PTE 736 000), la Sofinloc (PTE 1 788 000), la Renault Gest (PTE 750 000), l'A.A. Castanheira Rent a Car (PTE 200 000), la Fiat (PTE 446 000), la Regisconta (PTE 2 049 000) e la RST (PTE 250 000) abbiano un'incidenza sul costo delle prestazioni effettuate dalla SI per l'ACA. La denominazione di tali imprese non consente tuttavia di affermare che le locazioni contratte presso di esse dalla SI abbiano un rapporto diretto con le prestazioni effettuate per l'ACA.

122 Il Tribunale constata che l'iter logico seguito nella relazione 1993 dell'IGF si basa sull'erronea premessa che i costi che rientrano nella voce «affitti e noleggi» della dichiarazione dei redditi della SI per il 1989 vadano utilizzati per determinare i costi delle prestazioni fatturate da tale impresa all'ACA.

123 Stando al dettaglio delle spese imputate nella richiesta di pagamento del saldo nell'ambito della voce 14.3.9 — canoni di affitto e spese di noleggio, risulta infatti che la somma di PTE 17 219 511, che corrisponde alle spese di noleggio di attrezzature dell'ACA presso la SI nell'ambito del progetto n. 890365/P 1, può suddividersi come segue:

— PTE 15 211 018 per noleggio di attrezzature;

— PTE 163 800 per noleggio di apparecchiature;

— PTE 841 996 per manutenzione;

— PTE 722 032 per trasporto e installazione di attrezzature;

— PTE 280 665 per assicurazioni.

124 Ora, la ricorrente precisa, senza essere contraddetta dalla Commissione, che le attrezzature noleggiate dalla SI all'ACA per il progetto in questione erano in parte di proprietà della SI e in parte noleggiate dalla SI presso terzi. Le attrezzature appartenenti alla SI venivano quindi contabilizzate alla voce «immobilizzi materiali» nell'ambito della riserva per ammortamento, che la dichiarazione dei redditi per il 1989 fa ammontare a PTE 11 169 034, mentre i beni noleggiati dalla SI erano contabilizzati alla voce «affitti e noleggi», che ammonta a PTE 14 842 000 nella dichiarazione dei redditi del 1989.

125 Analogamente, i costi delle prestazioni di manutenzione, trasporto e installazione delle attrezzature nonché delle assicurazioni venivano contabilizzati dalla SI in voci diverse dalla voce «affitti e noleggi», e cioè nelle voci relative alle spese di personale, alla conservazione e alla riparazione, e alle assicurazioni.

126 Quindi, la ricerca dei costi delle prestazioni effettuate dalla SI nella contabilità di tale impresa non avrebbe dovuto limitarsi alla sola voce «affitti e noleggi» ma avrebbe dovuto prendere in considerazione l'insieme delle voci in cui tali costi potevano figurare dato che le prestazioni della SI non comprendono solo il noleggio di attrezzature ed impianti noleggiati dalla SI presso terzi, come sottintende la IGF, ma anche il noleggio da parte della SI di attrezzature ed impianti di cui essa è proprietaria nonché la manutenzione, il trasporto, l'installazione e l'assicurazione di tali attrezzature.

127 Si deve quindi constatare che l'importo di PTE 14 842 000 che figura nella voce «affitti e noleggi» della dichiarazione dei redditi della SI per il 1989 non può servire di base per la determinazione delle spese ammissibili nell'ambito della voce 14.3.9 — canoni di affitto e spese di noleggio.

128 La relazione 1995 dell'IGF, la relazione del DAFSE e la bozza di decisione hanno ripreso lo stesso errore.

129 Infatti, la relazione 1995 dell'IGF ricalcava la conclusione della relazione 1993 dell'IGF e sottoponeva alla valutazione del DAFSE la ragionevolezza e l'ammissibilità delle spese che figurano nella voce in questione.

130 In seguito, la relazione del DAFSE, dopo aver ricordato gli elementi del raffronto fatto dall'IGF tra l'importo della fattura (ossia PTE 27 847 288, di cui PTE 17 219 511 per il progetto n. 890365/P 1) e la somma di cui alla voce «affitti e noleggi» della SI (ossia PTE 14 842 000), ha proposto di calcolare l'importo ammissibile utilizzando la somma di PTE 14 842 000 come punto di partenza.

131 La bozza di decisione ha ricalcato tale ragionamento per giungere allo stesso risultato.

132 Ne consegue che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione partendo dall'erronea premessa secondo cui i costi di PTE 14 842 000 che figurano alla voce «affitti e noleggi» della dichiarazione dei redditi della SI per il 1989 consentano di determinare l'importo delle spese ammissibili nell'ambito della voce in questione.

133 Da quanto precede risulta che la censura della ricorrente relativa all'esistenza di un errore di valutazione dei fatti dev'essere accolta.

134 Quindi, la decisione impugnata dev'essere annullata nella parte in cui riduce, nella voce 14.3.9 — canoni di affitto e spese di noleggio, l'importo delle spese imputate dalla ricorrente per il pagamento delle prestazioni di locazione di beni mobili e immobili effettuate dall'impresa sub-contraente SI.

Sulle spese

135 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte che rimane soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.

136 Nel caso di specie, la domanda di annullamento della ricorrente, che ha chiesto la condanna della Commissione alle spese del presente giudizio, è stata dichiarata parzialmente fondata. Il Tribunale ritiene di aver fatto una giusta valutazione delle circostanze del caso di specie, tenuto conto in particolare del lungo termine trascorso tra la richiesta di pagamento del saldo presentato il 26 aprile 1990 e la decisione impugnata, adottata soltanto il 30 novembre 1999, decidendo che la Commissione deve sopportare le proprie spese ed un terzo di quelle sostenute dalla ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **La decisione della Commissione 30 novembre 1999, C(99) 3684, che ha ridotto il contributo del Fondo sociale europeo concesso all'Associação Comercial de Aveiro nell'ambito del progetto n. 890365/P 1, è annullata nella parte in cui riduce, nella voce 14.3.9 — affitti e noleggi, l'importo delle prestazioni fatturate dalla SI — Sistema de Informação, L^da^.**

2) **Il ricorso è respinto per il resto.**

3) **La Commissione sopporterà le proprie spese ed un terzo di quelle sostenute dalla ricorrente.**

4) **La ricorrente sopporterà due terzi delle proprie spese.**

Cooke García-Valdecasas Lindh

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 maggio 2002.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

J.D. Cooke